

CAMERA DEI DEPUTATI N. 489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA

Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria

Presentata il 22 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le manovre adottate dal Governo Monti per consentire la tenuta dei saldi di finanza pubblica, seriamente compromessi dall'aggravarsi del contesto economico e finanziario europeo e dalla fase di grave recessione, che colpisce in particolar modo il nostro Paese, sono foriere di profondi disagi per una cospicua fascia di contribuenti. Ci si riferisce alla reintroduzione della tassazione dell'abitazione principale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l'inclusione nella base imponibile dell'imposta municipale propria (IMU) degli immobili adibiti a tale

uso, peraltro esclusi nella originaria disciplina dell'IMU. Tale imposta patrimoniale sulla prima casa sta arrecando serie preoccupazioni a molti contribuenti, non solo per l'ingiustizia di tassare un bene da considerare un diritto primario di ogni persona, ma anche per le effettive difficoltà finanziarie ad assolvere a tale impegno finanziario. Si considerino le difficoltà di chi ha perso o rischia seriamente di perdere il posto di lavoro o di chi è in cassa integrazione. Sta crescendo la disoccupazione, il potere di acquisto di stipendi e salari si è ridotto a causa dell'inflazione e dell'aumento di beni, quali la benzina ed i prodotti alimentari. Si sono erosi i risparmi dei contribuenti e, inoltre, la pres-

sione fiscale è aumentata raggiungendo un livello davvero improponibile (oltre il 45 per cento). Si teme per una seria ripresa dell'economia del Paese, in considerazione della riduzione cospicua del PIL. In tale contesto si teme che molti contribuenti potrebbero finire in povertà, creando una situazione di allarme sociale, da evitare con ogni strumento. Anche i comuni, con le scarse risorse a disposizione, incontrano serie difficoltà a sostenere le fasce più deboli. I cittadini chiedono di eliminare tale balzello e la presente proposta di legge

è finalizzata ad escludere l'applicazione dell'IMU alle abitazioni principali. Si ritiene che il Governo debba lavorare strenuamente per compensare il mancato gettito attraverso la razionalizzazione della spesa. In tale prospettiva l'esenzione dell'abitazione principale dell'assoggettamento all'IMU è compensata anticipando l'individuazione e la conseguente applicazione dei costi *standard* nel settore sanitario, per abbatterne la spesa, che da sempre è fuori controllo in molte regioni e fonte di sprechi, oggi inaccettabili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria degli immobili destinati ad abitazione principale).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « ivi comprese » sono sostituite dalla seguente: « escluse »;

b) il comma 7 è abrogato;

c) il comma 10 è abrogato;

d) al comma 11, primo periodo, le parole: « , ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 » sono soppresse;

e) al comma 12-bis, il secondo periodo è soppresso.

ART. 2.

(Applicazione dei costi standard nel settore sanitario).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a rimodulare le risorse già stanziare per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dell'articolo 9, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adottando anticipatamente per l'anno 2013, ai

fini del calcolo del fabbisogno sanitario *standard* regionale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i costi *standard* regionali, da individuare come media dei costi sanitari *standard* delle tre regioni di riferimento di cui al medesimo articolo 27.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. A compensazione del mancato gettito, da destinare ai comuni, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutato in 3.400 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede utilizzando le maggiori risorse conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

